Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore

“PIETRO GIORDANI”

Via Lazio, 3 - 43122 Parma (PR) - Sito web: giordaniparma.edu.it
Tel. 0521/272405; Tel. 0521/272418 Cod. Fisc. 80011950344
E-mail: pris00400b@istruzione.it PEC: pris00400b@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
TITOLO III – VIGILANZA E ACCESSO AI LOCALI
TITOLO IV – FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI E GIUSTIFICAZIONI
TITOLO V – COMPORTAMENTO E CONVIVENZA CIVILE
TITOLO VI – SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE
TITOLO VII – USO DEGLI SPAZI, DEI LOCALI, DELLE TECNOLOGIE E DEI SUSSIDI
TITOLO VIII – VALUTAZIONE, VERIFICHE E TRASPARENZA
TITOLO IX – VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E MOBILITÀ INTERNAZIONALI
TITOLO X – ORGANI DI RAPPRESENTANZA
TITOLO XI – DISCIPLINA E SANZIONI
TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ALLEGATO – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE INFRAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 – Natura e funzione del Regolamento d'Istituto

Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto, disciplina gli aspetti principali dell'organizzazione della vita scolastica e i comportamenti delle diverse componenti della comunità scolastica, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il Regolamento ha finalità educativa: promuove un ambiente di apprendimento sereno e sicuro, tutela i diritti di ciascuno, definisce i doveri e le regole comuni di convivenza, contribuendo alla crescita civile e culturale degli studenti.

Il presente documento costituisce atto interno fondamentale dell'Istituto ed è vincolante per studenti, famiglie e personale.

Il presente documento comprende, al Titolo XI, il sistema disciplinare e si coordina con: (a) Patto di corresponsabilità educativa; (b) Regolamenti specifici di settore (tra cui il Regolamento sull'uso degli spazi e dei locali e il Regolamento sull'uso dei laboratori e delle tecnologie informatiche dell'Istituto); (c) Protocollo *antibullismo*.

Art. 2 – Principi ispiratori

- **Legalità e rispetto delle regole:** la vita scolastica si fonda sul rispetto delle norme, delle persone e dei beni comuni, valorizzando il senso civico e la responsabilità individuale.
- **Dignità della persona e rispetto reciproco:** ogni componente della comunità scolastica ha diritto a vedere rispettata la propria dignità personale; sono ripudiate discriminazioni, prevaricazioni e barriere ideologiche, sociali o culturali.
- **Inclusione e successo formativo:** l'Istituto opera per valorizzare le potenzialità di ogni studente, contrastare lo svantaggio e favorire il successo formativo attraverso il dialogo e la personalizzazione dei percorsi.
- **Partecipazione e trasparenza:** la scuola promuove la partecipazione attiva degli studenti e delle famiglie alla vita dell'Istituzione attraverso gli organismi di rappresentanza e garantisce la trasparenza degli atti e delle valutazioni.
- **Responsabilità e cura dei beni comuni:** studenti, personale e famiglie sono chiamati a collaborare per la tutela del patrimonio scolastico e per il mantenimento di un ambiente decoroso.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche), come previsto per la disciplina delle attività complementari, organizzative e di funzionamento dell'Istituto.

Si coordina con il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto tra Famiglia, Studente e Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. 249/1998, introdotto dal D.P.R. 235/2007, e successive modificazioni, che ne richiama i contenuti essenziali e vi rinvia; in caso di difformità prevale il presente Regolamento.

Le norme del presente Regolamento si applicano all'interno degli edifici scolastici, delle loro pertinenze e in ogni altro luogo in cui si svolgano attività organizzate dall'Istituto (visite guidate, viaggi d'istruzione, mobilità internazionali, attività esterne FSL, attività sportive, eventi, ecc.).

Il Regolamento disciplina altresì i comportamenti digitali e l'uso delle tecnologie in contesti riconducibili alla vita scolastica.

Art. 4 – Comunità scolastica e corresponsabilità educativa

La comunità scolastica è costituita da studenti, genitori (o affidatari), docenti, Dirigente scolastico, e personale ATA.

La corresponsabilità si realizza attraverso il rispetto dei ruoli e la collaborazione attiva per il raggiungimento delle finalità educative espresse nel PTOF.

Ogni componente è tenuto a conoscere e osservare il presente Regolamento.

Ciascun componente della comunità scolastica ha il compito di collaborare all'individuazione dei responsabili di azioni gravi che ledano le persone, i beni o il regolare funzionamento dell'Istituto.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 5 – Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto a un percorso di istruzione ed educazione qualificato, al rispetto della propria identità e alla riservatezza.

Hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, nonché sulle valutazioni dei propri percorsi di apprendimento.

Art. 6 – Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a essere puntuali e ad assolvere agli impegni di studio.

Devono, oltre a rispettare i regolamenti d'istituto, mantenere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale e dei compagni, utilizzando un linguaggio consono e un abbigliamento decoroso adeguato all'ambiente scolastico.

In particolare, gli studenti sono tenuti a:

- non disturbare né ostacolare in alcun modo lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche;
- comportarsi correttamente e nel rispetto delle regole sociali condivise;
- non offendere, con parole, gesti o atteggiamenti, gli altri studenti e il personale scolastico;
- rispettare le istruzioni e le disposizioni impartite dai docenti e dall'altro personale competente;
- utilizzare gli spazi dell'Istituto secondo le disposizioni della scuola;
- non accedere alle zone interdette agli studenti;
- utilizzare in modo appropriato gli arredi e le attrezzature scolastiche, senza danneggiarli;
- collaborare con il personale scolastico all'individuazione dei responsabili di azioni gravi.

I comportamenti omertosi, tali da ostacolare con affermazioni false o incomplete l'individuazione dei responsabili di azioni gravi, sono **disciplinarmente rilevanti** e sono sanzionati in proporzione alla gravità dei fatti accaduti. Il dovere di collaborazione non comporta l'obbligo di rendere dichiarazioni contro sé stessi; l'Istituto tutela la riservatezza di chi fornisce informazioni utili.

Le violazioni dei doveri di cui al presente articolo sono sanzionate secondo quanto indicato nel riquadro al termine del presente Titolo.

Art. 7 – Norme di comportamento degli studenti

Principi generali: Al fine di garantire la sicurezza individuale e collettiva, tutti gli studenti sono tenuti ad

adottare comportamenti responsabili e rispettosi della dignità e dell'incolumità propria e altrui durante l'intera permanenza nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza (lezioni, intervalli, spostamenti, attività extracurricolari), nonché durante tutte le attività organizzate dall'Istituto.

Divieti specifici: È fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che possano arrecare danno o creare situazioni di pericolo. A titolo d'esempio, è vietato:

- dondolarsi sulle sedie, utilizzare in modo improprio gli arredi scolastici e compiere qualsiasi altro gesto che possa generare cadute accidentali e/o danneggiamenti;
- correre nei corridoi, sulle scale e negli spazi comuni;
- spingere, strattonare o rincorrere i compagni;
- lanciare oggetti di qualsiasi natura
- utilizzare attrezzature e arredi in modo improprio;
- ingombrare i passaggi, le uscite e le vie di fuga; zaini e oggetti personali devono essere collocati in modo ordinato e sicuro;
- introdurre, detenere o utilizzare oggetto o materiali pericolosi o potenzialmente lesivi per la salute e l'incolumità (quali, a titolo esemplificativo, accendini, fiammiferi, spray urticanti, puntatori laser o altri oggetti atti ad offendere);
- utilizzare strumenti e materiali scolastici per finalità diverse da quelle didattiche previste.

Responsabilità e sanzioni: Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, in considerazione del rischio che tali comportamenti comportano per la sicurezza della comunità scolastica, può determinare l'adozione di provvedimenti disciplinari immediati, secondo quanto previsto dal Titolo XI del presente Regolamento (Artt. 32-37).

Art. 8 – Diritti delle famiglie

I genitori e i tutori legali, in quanto titolari della responsabilità educativa e parte integrante della comunità scolastica, godono dei seguenti diritti:

- **Partecipazione e rappresentanza:** I genitori e i tutori partecipano attivamente alla vita dell'istituto attraverso l'elezione dei propri rappresentanti nei consigli di classe e d'Istituto e, per mezzo di quest'ultimo, nell'organo di garanzia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. È inoltre riconosciuta la facoltà di costituire un comitato dei genitori e dei tutori, quale organo consultivo e propositivo, che può interloquire con il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali su tematiche di interesse generale.
- **Diritto all'informazione:** Le famiglie e i tutori legali hanno diritto a essere informati:
    - sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'offerta formativa dell'istituto;
    - sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli, secondo le modalità stabilite dalla scuola.

I docenti garantiscono tale diritto nei tempi, nelle forme e attraverso gli strumenti deliberati dal Collegio dei Docenti. L'Istituto assicura la piena trasparenza nelle comunicazioni tra istituto e famiglie o tutori.

Art. 9 – Doveri delle famiglie

I genitori sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico dei figli e devono collaborare con la scuola per il loro successo formativo.

Sono tenuti a:

- consultare regolarmente il registro elettronico;
- giustificare assenze e ritardi secondo le modalità previste;
- essere sempre reperibili telefonicamente ai numeri indicati all'Istituto all'atto dell'iscrizione e aggiornati come specificato al punto successivo;

- informare tempestivamente la scuola di ogni variazione dell'indirizzo di residenza, dei numeri telefonici di reperibilità e di qualsiasi altro elemento riguardante lo studente.

Le credenziali del registro assegnate ai genitori non devono essere cedute ai figli che, tuttavia, potranno usufruire delle credenziali specificamente assegnate loro.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo II

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo ("nota sul registro"), Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti: Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Disturbo o ostacolo allo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche (interruzioni, schiamazzi, comportamento non collaborativo)	Art. 6, 19	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se impedisce lo svolgimento della lezione o è recidivo: L2. Nei casi di rilevante gravità: allontanamento d'urgenza (Art. 34, c. 2).
Comportamenti scorretti o contrari alle regole sociali condivise (atteggiamenti irrispettosi, maleducazione, mancato rispetto delle regole di convivenza)	Art. 6, 19	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Aggravanti: reiterazione, pubblicità, coinvolgimento di altri studenti.
Offese a studenti e personale scolastico; linguaggio offensivo o ingiurioso	Art. 6, 19	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Aggravanti: pubblicità dell'offesa, reiterazione; se rivolte al personale: almeno L2. Se discriminatorie: L2 (P3). Minacce: v. Titolo V (L3).
Inosservanza delle istruzioni e delle disposizioni impartite dai docenti e dall'altro personale competente (anche in materia di sicurezza e spostamenti)	Art. 6, 10	**L1–L2**	P1 → P4	Sanzione progressiva (Art. 36). Rifiuto deliberato di ottemperare o pericolo per sé o per altri: L2.
Utilizzo degli spazi non conforme alle disposizioni della scuola (accesso a laboratori, palestre, biblioteca o altri spazi senza autorizzazione; permanenza in spazi non consentiti)	Art. 6, 26	**L1–L2**	P1 → P3 P4 se la violazione crea grave rischio per la sicurezza	Sanzione progressiva (Art. 36).
Accesso a zone interdette agli studenti (uffici, locali tecnici, aree chiuse o di cantiere)	Art. 6, 11	**L1–L2**	P1 → P3 P4 se la violazione crea grave rischio per la sicurezza	Se accompagnato da danneggiamento o sottrazione di beni: v. Titolo V.
Utilizzo inappropriato di arredi, attrezzature e materiali scolastici, senza danneggiamento	Art. 6, 7	**L1**	P1 → P2	Sanzione progressiva (Art. 36). Se ne deriva un danno: v. «Danneggiamento» (Titolo V); sempre ripristino/risarcimento (Art. 24).
Comportamenti omertosi: affermazioni false o incomplete che ostacolano l'individuazione dei responsabili di azioni gravi	Art. 6	**L2–L3**	P1 → P4	Commisurata alla gravità dei fatti coperti (Art. 36). Aggravanti: false accuse a terzi, accordi tra più studenti, reiterazione. Non costituisce infrazione il rifiuto di rendere dichiarazioni contro sé stessi.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Inosservanza delle norme di comportamento a tutela della sicurezza (dondolarsi sulle sedie, correre, spingere, lanciare oggetti, ingombrare passaggi e vie di fuga)	Art. 7	**L1–L2**	P1 → P4	Sanzione progressiva (Art. 36). Se ne deriva danno a persone o cose: L2; resta fermo l'obbligo di riparazione (Art. 24).
Introduzione o detenzione di materiali potenzialmente lesivi (accendini, fiammiferi, puntatori laser e simili), senza utilizzo	Art. 7	**L1–L2**	P1 → P3	Il materiale è ritirato e restituito alla famiglia. In caso di utilizzo o di oggetti atti a offendere: v. Titolo V (L3).
Utilizzo di oggetti o materiali pericolosi e/o comportamenti che mettono a rischio la sicurezza (manomissione dispositivi, violazioni gravi)	Art. 7	**L2–L3**	P2 → P4 P5 se l'azione ha causato danni a persone	Valutare intenzionalità e rischio creato.
Utilizzo, da parte dello studente, delle credenziali del registro elettronico assegnate ai genitori	Art. 9	**L2**	P2 → P3	Grave se finalizzato a falsificare giustificazioni o richieste di permesso di entrata/uscita e/o per rispondere a comunicazioni rivolte ai genitori (Titolo IV, L2–L3).

Gli obblighi posti a carico delle famiglie dagli Artt. 8 e 9 non sono assistiti da sanzioni disciplinari; il loro mancato adempimento è segnalato al Dirigente Scolastico per le iniziative sua di competenza.

TITOLO III – VIGILANZA E ACCESSO AI LOCALI

Art. 10 – Vigilanza e responsabilità

La vigilanza sugli studenti è assicurata dal personale docente e ATA secondo la normativa e l'organizzazione interna.

Il docente presente in aula, in particolare, è responsabile della classe assegnata e dovrà vigilare sui comportamenti degli studenti, regolamentando le entrate e le uscite dall'aula e annotando sul registro, nelle note disciplinari quando il fatto costituisca violazione dei regolamenti e delle leggi, ogni fatto rilevante.

Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza, spostamenti e utilizzo degli spazi e le indicazioni impartite dai docenti.

La continuità della vigilanza è garantita di norma dal docente uscente, che permane in aula fino all'arrivo del collega. Solo in via eccezionale, qualora il subentrante tardi ad arrivare e il docente debba contestualmente trasferirsi in un'altra classe situata in un diverso corridoio o plesso, la sorveglianza dell'aula potrà essere temporaneamente affidata al collaboratore scolastico di piano.

Art. 11 – Accesso ai locali scolastici e presenza di esterni

L'accesso ai locali è regolato dalle disposizioni organizzative; eventuali ingressi di esterni avvengono secondo procedure autorizzate e previa identificazione del soggetto e annotazione nell'apposito registro.

È severamente vietato agli studenti favorire l'ingresso di persone estranee non autorizzate. La violazione del divieto costituisce infrazione grave ed è sanzionata secondo quanto indicato nel riquadro al termine del presente Titolo; nei casi più gravi può essere disposto l'allontanamento cautelare d'urgenza (Art. 34).

Art. 12 – Accesso e circolazione dei veicoli nelle aree di pertinenza

Nei cortili e nelle altre aree di pertinenza dell'Istituto è vietato introdurre veicoli a motore senza specifica autorizzazione.

È consentito esclusivamente l'accesso:

- di biciclette e monopattini, anche elettrici, che devono essere collocati nelle apposite rastrelliere e soltanto negli spazi assegnati;
- dei veicoli dei fornitori, che devono sostare negli spazi specificamente individuati;
- dei veicoli utilizzati per la salita e la discesa degli studenti con disabilità, che devono sostare negli spazi specificamente individuati.

Nelle aree interne dell'Istituto ci si deve sempre spostare a passo d'uomo.

Le violazioni commesse dagli studenti sono sanzionate secondo quanto indicato nel riquadro al termine del presente Titolo; per il personale e per i soggetti esterni, il Dirigente Scolastico adotta le iniziative di competenza.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo III

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo, Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti: Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Favoreggiamento dell'ingresso di persone estranee non autorizzate nei locali o nelle pertinenze della scuola	Art. 11	**L2–L3**	P2 → P5	Infrazione potenzialmente grave per il rischio arrecato alla comunità scolastica. Aggravanti: ingresso durante le lezioni, di più persone o reiterazione.
Favoreggiamento dell'ingresso di estranei che compiono atti di violenza, danneggiamenti o altri reati	Art. 11	**L3**	P3 → P5	Massima gravità; segnalazione alle autorità competenti. Possibile allontanamento cautelare (Art. 34).
Introduzione nei cortili e nelle aree di pertinenza di veicoli a motore senza specifica autorizzazione	Art. 12	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se il veicolo è utilizzato in modo da creare pericolo: L2.
Collocazione di biciclette e monopattini fuori dalle rastrelliere o dagli spazi assegnati; sosta negli spazi riservati	Art. 12	**L1**	P1 → P2	Sanzione progressiva (Art. 36).
Circolazione nelle aree interne a velocità superiore al *passo d'uomo*	Art. 12	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se crea pericolo per persone o cose: L2; in caso di incidente: L2–L3.

L'inosservanza delle disposizioni del personale e l'accesso a zone interdette (Artt. 10 e 11) sono sanzionati nel riquadro del Titolo II.

TITOLO IV – FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI E GIUSTIFICAZIONI

Art. 13 – Obbligo di frequenza e validità dell'anno scolastico

La frequenza scolastica è obbligatoria. Ai fini della valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento del limite minimo, al netto delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 14 – Ingresso, ritardi e uscite anticipate

L'ingresso e l'uscita degli studenti avvengono secondo l'orario adottato dall'istituto.

Ritardi: Il ritardo entro i primi cinque minuti dall'inizio delle lezioni non richiede giustificazione immediata, ma la sua reiterazione, soprattutto se accompagnata da violazioni dei regolamenti, può incidere sul voto di comportamento. Il ritardo superiore a cinque minuti e contenuto entro la prima ora deve essere giustificato tramite il Libretto WEB e comporta nota disciplinare se reiterata o non giustificata. Lo studente che si presenta dalle ore 8:30 in poi viene ammesso in classe, ma risulta assente alla prima ora.

Ingressi posticipati e uscite anticipate: Di norma non è consentito l'ingresso dopo l'inizio della seconda ora/modulo di lezione, né l'uscita anticipata prima dell'inizio dell'ultima ora/modulo. Eccezioni possono essere autorizzate esclusivamente per motivi documentati, a condizione che la richiesta sia presentata tramite il Libretto WEB entro le ore 8:00 del giorno medesimo.

Il docente in classe autorizza la richiesta solo in presenza di: motivi medici o familiari preventivamente specificati ed, eventualmente, documentabili su richiesta dell'istituto; oppure motivi eccezionali legati ai trasporti, purché esplicitamente indicati.

Uscite nell'ultima ora: L'uscita nell'ultima ora, se preventivamente richiesta attraverso il registro elettronico dal genitore o dallo studente maggiorenne, è autorizzata dal docente in servizio (per le uscite all'inizio dell'ultimo modulo/ora, dal docente dell'ora precedente), che, per gli alunni minorenni, verifica la corretta compilazione del campo «Accompagnatore»:

- se lo studente è prelevato da un genitore, tutore o delegato, il nome del ritirante deve essere indicato nel campo «Accompagnatore» che, se diverso dai genitori o dal tutore legale dello studente, deve essere preventivamente delegato dai genitori (o dal tutore) compilando l'apposito modulo e depositandolo in Segreteria alunni; i collaboratori scolastici provvedono a chiamare lo studente all'arrivo del ritirante e l'Ufficio Alunni verifica la corrispondenza con il documento di identità;
- l'uscita autonoma dello studente minorenne è approvata dal docente solo se nel campo «Accompagnatore» è riportata la dicitura «si autorizza l'uscita autonoma».

Qualora lo studente si presenti in classe oltre il termine stabilito dal regolamento senza la preventiva richiesta, verrà comunque ammesso in classe per garantire il diritto allo studio e la vigilanza. Tuttavia, il docente presente in classe provvederà all'inserimento di una nota disciplinare sul registro elettronico per il mancato rispetto dei regolamenti.

Il Consiglio di Classe monitora la frequenza di tali episodi. In caso di numerose (indicativamente oltre le tre) violazioni delle procedure di ingresso, eventualmente aggravate da altre trasgressioni dei regolamenti, verranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dal Titolo XI del presente Regolamento (Artt. 32-37), applicati in modo progressivo ai sensi dell'Art. 36.

Sono esclusi dalla sanzione i ritardi collettivi dovuti a disservizi dei trasporti pubblici, se accertati dalla scuola o documentabili.

Uscita in caso di malore: Lo studente che accusi un malore durante l'orario scolastico, anche se maggiorenne, non è in generale autorizzato a lasciare autonomamente l'Istituto. In tali casi il personale scolastico attiva, se necessarie, le procedure di primo soccorso previste e provvede a contattare la famiglia o i soggetti delegati. La famiglia ha l'obbligo di recarsi tempestivamente a scuola o, se necessario, al pronto soccorso per prendere in carico il figlio e liberare il personale scolastico assegnato ad accompagnare lo studente.

L'uscita dello studente dall'Istituto potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dall'Art. 17 del presente Regolamento.

La mancata risposta alla chiamata della scuola o il rifiuto a prendere in carico lo studente potrà essere oggetto di comunicazione da parte del dirigente scolastico alle autorità competenti.

Art. 15 – Ingressi posticipati e uscite anticipate per motivi documentati

Permessi permanenti per trasporti extraurbani sono concessi previa richiesta documentata e autorizzazione del Dirigente per motivi di trasporto o, a valutazione del Dirigente scolastico, altre ragioni connesse a problemi personali e/o di salute. Le autorizzazioni per motivi di trasporto saranno concesse solo in base agli orari tabellari dei mezzi pubblici, nella misura strettamente necessaria e nel limite massimo di quindici minuti di differenza rispetto all'orario scolastico.

Art. 16 – Assenze: comunicazione e giustificazione

Le assenze sono comunicate tramite registro elettronico e devono essere giustificate entro tre giorni dal rientro mediante libretto web.

Di norma non è richiesto certificato medico, salvo i casi specificatamente previsti dalle norme vigenti.

Art. 17 – Uscita dall'aula e malori

L'uscita dall'aula è consentita, solo per necessità, a uno studente alla volta e per il tempo strettamente connesso a tale necessità.

È vietato trattenersi nei corridoi se non per motivi direttamente connessi alla motivazione dell'uscita dall'aula.

In caso di malore, a valutazione del personale addetto al primo soccorso, verrà contattata la famiglia per il ritiro dello studente.

Nei casi di maggiore gravità, l'intervento del pronto intervento sanitario (112 o 118) sarà richiesto indipendentemente dal contatto con la famiglia.

L'intervento del pronto intervento sanitario potrà essere richiesto, a valutazione dell'Istituto, anche in caso di indisponibilità o irreperibilità dei genitori.

Art. 18 – Divieto di uscita dal perimetro scolastico

È vietato agli studenti uscire dal perimetro scolastico senza autorizzazione.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo IV

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo, Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti: Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Ritardi ripetuti, uscite anticipate immotivate, assenze non giustificate nei termini	Art. 14, 16	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se reiterato oltre la scala: L2.
Ingresso oltre il termine stabilito senza preventiva richiesta tramite Libretto WEB	Art. 14	**L1–L2**	P1 → P3	Nota disciplinare a ogni episodio; oltre tre episodi, provvedimenti applicati in modo progressivo (Art. 36). Esclusi i ritardi collettivi per disservizi dei trasporti.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Uscita dall'aula senza autorizzazione o permanenza ingiustificata nei corridoi e negli spazi comuni	Art. 17	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36) Aggravante: sottrazione dalla sorveglianza da parte del personale
Uscita dal perimetro scolastico senza autorizzazione, anche in caso di malore	Art. 14, 18	**L2–L3**	P2 → P4	Comunicazione immediata alla famiglia. Aggravanti: minore età, durata dell'assenza, reiterazione, coinvolgimento di altri studenti.
Falsificazione di firme/documenti; alterazione di atti o comunicazioni; uso improprio del Libretto WEB	Art. 9, 14, 16	**L1–L3**	P2 → P5	Aggravante: elusione di provvedimenti, danno a terzi, recidiva.

TITOLO V – COMPORTAMENTO E CONVIVENZA CIVILE

Art. 19 – Principi di convivenza, linguaggio e abbigliamento

La Scuola ripudia ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Tutte le persone presenti a scuola sono tenute a mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti, rispettosi ed educati nei confronti di tutte le persone presenti nell'istituto. Eventuali violazioni di questo principio saranno oggetto di richiamo e, in base alla gravità dei comportamenti, di eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari per studenti e personale.

Dato il carattere educante e pluralista della Scuola, è richiesto un abbigliamento decoroso, ordinato e consono all'Istituzione (con particolare attenzione alla sicurezza nei laboratori e in palestra). Non sono, perciò, ammessi capi indecorosi, eccessivamente succinti o trasparenti, indossati scorrettamente né indumenti o accessori recanti scritte o immagini offensive.

In un clima educativo e di sviluppo delle competenze sociali è dovere e compito degli insegnanti, eventualmente con il coinvolgimento dei genitori, richiamare gli studenti al rispetto di tali cautele di opportunità sociale.

Art. 20 – Divieti generali (fumo, sostanze, oggetti pericolosi)

In base alle norme vigenti, è vietato introdurre a scuola e/o utilizzare oggetti pericolosi (ivi inclusi gli spray urticanti), sostanze alcoliche o stupefacenti.

Ai sensi dell'art. 1 della L. 584 dell'11/11/75, inoltre, è vietato fumare o utilizzare sigarette elettroniche e apparecchi simili in tutti i locali e gli spazi esterni della scuola.

I divieti di cui ai punti precedenti si estendono, per personale e studenti, alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione, alle mobilità nazionali e internazionali e alle attività di formazione scuola lavoro direttamente gestite dalla scuola.

Data l'opportunità di promuovere comportamenti salubri, si invita il personale anche al di fuori della scuola ad evitare di fumare e consumare alcolici alla vista degli studenti.

Sanzioni. Per gli studenti, le violazioni dei divieti di cui al presente articolo sono sanzionate secondo quanto indicato nel riquadro al termine del presente Titolo, nel rispetto dei criteri dell'Art. 36. La violazione del divieto di fumo può comportare, inoltre, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, accertata dal personale incaricato della vigilanza sul divieto. Per il personale scolastico le violazioni sono valutate ai sensi delle disposizioni disciplinari di legge e del CCNL, ferme restando le sanzioni amministrative. Quando il fatto costituisce reato, il Dirigente Scolastico effettua le

segnalazioni dovute alle autorità competenti.

Art. 21 – Uso dei dispositivi digitali e tutela della riservatezza

Durante le lezioni e le attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa è vietato utilizzare smartphone, smartwatch, auricolari e dispositivi elettronici analoghi per telefonare, consultare internet e social, partecipare a chat e per ogni altro utilizzo possibile, salvo autorizzazione per motivi previsti da PEI/PDP o per documentate necessità di salute.

È consentito l'uso del tablet o del PC purché autorizzato e sorvegliato dal docente in orario, che dovrà specificare i limiti dell'utilizzo, ed esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche che lo richiedano.

L'uso del cellulare e dei dispositivi di cui al primo paragrafo è tollerato durante l'intervallo (ricreazione).

Fermo restando che durante la presenza a scuola lo strumento per le comunicazioni urgenti tra lo studente e i genitori è il telefono della scuola, sotto la supervisione di un adulto, in casi di eccezionale urgenza e per motivazioni rilevanti, il singolo studente potrà essere autorizzato temporaneamente dal docente o dal Dirigente alla consultazione o all'uso del telefono, al fine di dare o ricevere comunicazioni di comprovata importanza.

Gli studenti devono tenere i dispositivi riposti nello zaino o, comunque, in luogo che non ne consenta la consultazione o l'utilizzo, con suoneria e vibrazione disattivati o, preferibilmente, spenti.

I docenti presenti con la classe in aula, palestra, laboratorio o in ogni altro spazio didattico sono tenuti a vigilare sul rispetto dei divieti e a segnalare con tempestività le violazioni.

Anche durante uscite, visite, viaggi d'istruzione, attività di formazione scuola lavoro e attività di mobilità internazionale i dispositivi dovranno essere riposti nello zaino (o simili) e utilizzati solo su autorizzazione dei docenti accompagnatori (per gli stage, dal Tutor aziendale). Durante le uscite, i viaggi e le mobilità l'uso potrà essere autorizzato dai docenti accompagnatori esclusivamente nei momenti di tempo libero previsti dal programma, nel rispetto della privacy, delle regole di convivenza civile e del divieto di effettuare registrazioni o fotografie non autorizzate. Potrà essere autorizzato l'uso anche nei casi in cui le attività nelle quali gli studenti sono coinvolti lo richiedano ed esclusivamente per tale scopo.

In caso di presenza (senza utilizzo) del dispositivo sul banco o in altra collocazione idonea all'uso e alla consultazione i Docenti presenti con la classe dovranno:

- richiedere all'interessato l'immediata riposizione del dispositivo nello zaino (preferibilmente spento);
- In caso di rifiuto o di tardivo adempimento alla richiesta, assegnare obbligatoriamente allo studente una nota disciplinare e darne informazione al Consiglio di classe.

In caso di utilizzo non autorizzato i Docenti presenti con la classe dovranno:

- richiedere all'interessato l'immediata riposizione del dispositivo nello zaino e assegnare obbligatoriamente allo studente nota disciplinare in cui sia specificato l'utilizzo non autorizzato del cellulare;
- il Coordinatore di classe, sin dalla prima violazione, convoca tempestivamente (anche a distanza) lo studente (se minorenne alla presenza dei genitori) perché possa esporre le proprie ragioni, e avvia la procedura per l'irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente (Artt. 32-37).

Sanzioni progressive. La violazione del divieto è sanzionata in modo progressivo (Art. 36), ma, poiché le interruzioni dovute all'uso non autorizzato del cellulare sono di grave ostacolo allo svolgimento delle lezioni, le sanzioni saranno applicate sin dalla prima violazione nell'uso e/o dal terzo rifiuto a riporre lo strumento nello zaino.

Art. 22 – Bullismo e cyberbullismo

L'Istituto previene e contrasta ogni forma di bullismo. Gli studenti sono tenuti a conoscere e contrastare, in tutte le loro forme, episodi di bullismo e cyberbullismo collaborando con la scuola nell'individuazione degli episodi e dei loro responsabili e nel mantenimento del clima di rispetto a fondamento del presente regolamento e della stessa Comunità scolastica.

Si richiama, a riguardo, lo specifico regolamento/protocollo d'Istituto.

Art. 23 – Atti di violenza personale e violazioni delle leggi dello Stato

Sono vietati, in tutti i luoghi e le attività indicati all'Art. 3, gli atti di violenza fisica o psicologica nei confronti di studenti, personale scolastico e terzi (percosse, lesioni, aggressioni, anche verbali, minacce, intimidazioni, estorsione, molestie) e ogni altra condotta che violi le leggi dello Stato o costituisca reato.

Tali comportamenti sono sanzionati con provvedimenti gravi e progressivi, graduati secondo i criteri dell'Art. 36 (intenzionalità, gravità del danno e del rischio creato, reiterazione, ruolo nel gruppo, tutela della persona offesa):

a) episodi di minore gravità, senza lesioni e senza precedenti: allontanamento da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza solidale (P3, Consiglio di Classe);

b) atti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o mettono in pericolo l'incolumità delle persone, lesioni, minacce gravi, estorsione, condotte penalmente rilevanti, ovvero reiterazione di atti già sanzionati: allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni (P4, Consiglio d'Istituto);

c) fatti di eccezionale gravità o persistenza del pericolo per la comunità scolastica, anche in presenza di precedenti provvedimenti: allontanamento fino al termine dell'anno scolastico ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato nei casi previsti dalla normativa (P5, Consiglio d'Istituto).

Quando il fatto costituisce reato, il Dirigente Scolastico effettua le segnalazioni dovute alle autorità competenti; il procedimento disciplinare è condotto indipendentemente dagli eventuali procedimenti penali o civili. Nei casi di particolare urgenza o gravità può essere adottato il provvedimento cautelare di cui all'Art. 34.

Ove possibile, ai provvedimenti si affianca un percorso di recupero educativo, anche con attività di cittadinanza solidale (Art. 33, c. 7), in raccordo con la famiglia e, se necessario, con i servizi del territorio, per favorire la responsabilizzazione dello studente e il suo rientro nella comunità scolastica. È sempre garantita la tutela della persona offesa.

Art. 24 – Riparazione del danno

Ferme restando le responsabilità civili e penali per danni a persone o cose, lo studente (o il dipendente) responsabile sarà chiamato dalla scuola a svolgere attività riparative nei confronti della Comunità scolastica e a risarcire o riparare le cose danneggiate.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo V

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo, Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti:

Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Abbigliamento non decoroso o non consono all'ambiente scolastico	Art. 19	**L1**	P1 → P2	Sanzione progressiva (Art. 36). Se compromette la sicurezza in laboratorio o in palestra, lo studente non è ammesso all'attività pratica.
Fumo o uso di sigarette elettroniche e dispositivi analoghi nei locali, negli spazi esterni e nelle attività esterne	Art. 20	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge. In locali chiusi o vicino a materiali infiammabili: L2.
Introduzione di oggetti pericolosi (armi, spray urticanti o altri strumenti atti a offendere)	Art. 7, 20	**L2–L3**	P2 → P5	Aggravante: minacce/uso effettivo.
Introduzione/consumo di alcol a scuola o in attività scolastiche	Art. 20	**L2–L3**	P3 → P4	In gita/uscita o con pericolo: verso L3.
Possesso/uso di sostanze stupefacenti (o condotte correlate)	Art. 20	**L3**	P3 → P5	Aggravante: cessione/spaccio.
Cessione/spaccio di sostanze	Art. 20	**L3**	P4 → P5	Massima gravità; attivazione procedure e segnalazioni dovute.
Reiterato rifiuto di riporre il cellulare	Art. 21	**L1**	P1 → P2	Sanzione progressiva (Art. 36).
Uso del cellulare durante le lezioni / uso non autorizzato di dispositivi	Art. 21	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36).
Riprese audio/video/foto non autorizzate in ambito scolastico	Art. 21	**L2**	P2 → P3	Se diffusione o lesione grave della dignità/privacy: L3.
Diffusione non autorizzata di immagini/audio/video con danno alla reputazione o alla privacy	Art. 21	**L2–L3**	P3 → P5	Aggravanti: contenuti umilianti, minacce, viralità, recidiva.
Bullismo	Art. 22	**L2–L3**	P2 → P5	Ove possibile prevedere percorsi educativi anche con finalità di riparazione. Tutela della vittima prioritaria
Cyberbullismo / bullismo reiterato o con condotte persecutorie	Art. 22	**L3**	P3 → P5	Possibili segnalazioni; tutela della vittima prioritaria.
Minacce gravi / intimidazioni / estorsione	Art. 23	**L3**	P3 → P5	Progressione P3 → P4 → P5 secondo gravità e reiterazione (Art. 23). Valutare rischio per l'incolumità e reiterazione.
Aggressione fisica / violenza	Art. 23	**L3**	P3 → P5	Progressione P3 → P4 → P5 (Art. 23): oltre 15 giorni (P4) per lesioni, pericolo per l'incolumità o reiterazione. Massima gravità; possibile coinvolgimento delle autorità competenti.
Altre violazioni delle leggi dello Stato (condotte penalmente rilevanti non altrimenti elencate)	Art. 23	**L3**	P3 → P5	Progressione P3 → P4 → P5 (Art. 23). Segnalazione alle autorità competenti ove dovuta; valutare gravità, rischio per la comunità e reiterazione.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Danneggiamento lieve a beni/strutture (incuria, piccole scritte)	Art. 24, 26, 28	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Sempre: ripristino/risarcimento; se volontario grave: L3.
Danneggiamento volontario significativo / vandalismo	Art. 24, 26, 28	**L2–L3**	P3 → P5	Sempre: risarcimento; se su dispositivi di sicurezza/impianti: L3.
Furto / sottrazione di beni	Art. 24, 28	**L3**	P3 → P5	Restituzione/risarcimento non esclude sanzione; valutare segnalazioni.

Il disturbo delle lezioni, i comportamenti scorretti e le offese a studenti e personale (Art. 19) sono sanzionati nel riquadro del Titolo II.

TITOLO VI – SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

1. L'Istituto tutela la salute e la sicurezza di tutte le componenti della comunità scolastica negli ambienti scolastici e nel corso delle attività organizzate dalla scuola, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e alla normativa vigente in materia.

2. Le disposizioni relative ai comportamenti in caso di emergenza, alle misure di prevenzione e protezione, alla somministrazione dei farmaci, alla gestione di infortuni e segnalazioni, nonché il Protocollo di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali, sono disciplinate dal separato «Protocollo di Sicurezza e Gestione delle Emergenze», che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 25 – Rinvio al Protocollo di Sicurezza

Per la disciplina di dettaglio in materia di sicurezza, emergenze, primo soccorso e gestione delle crisi comportamentali si rinvia integralmente al Protocollo di Sicurezza e Gestione delle Emergenze, approvato e aggiornato con le procedure previste dalla normativa vigente e consultabile presso la segreteria e sul sito istituzionale.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo VI

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo, Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti: Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Mancato rispetto delle procedure di emergenza e di evacuazione o delle indicazioni del personale durante le prove e le emergenze	Art. 25	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se crea pericolo per sé o per altri: L2.
Manomissione o uso improprio di presidi di sicurezza e primo soccorso (estintori, idranti, pulsanti di allarme, defibrillatore, cassette di primo soccorso, segnaletica, porte e maniglioni antipanico)	Art. 25	**L2–L3**	P3 → P5	Sempre: ripristino/risarcimento (Art. 24). Falsi allarmi o pericolo concreto: L3.
Interruzione del servizio scolastico / sabotaggio attività (blocchi, allarmi, manomissioni)	Art. 25	**L3**	P3 → P5	Se pericolo o danno rilevante: verso P5.

TITOLO VII – USO DEGLI SPAZI, DEI LOCALI, DELLE TECNOLOGIE E DEI SUSSIDI

1. L'uso delle aule, degli spazi comuni, delle palestre, degli spazi esterni e dei locali in orario extrascolastico, nonché la circolazione interna, sono disciplinati dal separato «Regolamento sull'uso degli spazi e dei locali». L'uso dei laboratori, anche mobili, delle tecnologie d'aula, della rete e delle credenziali, dei computer portatili concessi in uso, dell'Auditorium, della Biblioteca/Sala multifunzionale e le attività BYOD sono disciplinati dal separato «Regolamento sull'uso dei laboratori e delle tecnologie informatiche dell'Istituto» (delibera del Consiglio d'Istituto n. 53 del 28 maggio 2024).

Art. 26 – Rinvio ai regolamenti sull'uso degli spazi, dei laboratori e delle tecnologie

Per la disciplina di dettaglio si rinvia integralmente al Regolamento sull'uso degli spazi e dei locali e al Regolamento sull'uso dei laboratori e delle tecnologie informatiche dell'Istituto vigenti. Restano ferme le disposizioni del presente Regolamento in materia di vigilanza (Titolo III), comportamento (Titoli II e V), sicurezza (Titolo VI) e sanzioni (Titolo XI).

Art. 27 – Uso delle tecnologie, della rete e delle dotazioni informatiche

L'uso dei laboratori, della rete Internet e delle dotazioni informatiche dell'Istituto è consentito esclusivamente per finalità didattiche, con le credenziali assegnate dall'Istituto e sotto la supervisione del docente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 101/2018) e delle modalità stabilite dal Regolamento sull'uso dei laboratori e delle tecnologie informatiche dell'Istituto.

È in ogni caso vietato: a) installare software non autorizzato, modificare configurazioni di sistema o account, scollegare cavi e apparecchiature; b) asportare le tecnologie dai laboratori senza autorizzazione; c) cedere le proprie credenziali o utilizzare quelle altrui; d) accedere, visualizzare o diffondere contenuti inappropriati, illegali o offensivi; e) utilizzare la rete per scopi personali, illegali o contrari all'etica scolastica; f) utilizzare i dispositivi concessi in comodato d'uso per fini non scolastici o restituirli non integri.

In coerenza con il Regolamento sull'uso dei laboratori e delle tecnologie informatiche, alle sanzioni disciplinari può aggiungersi la revoca temporanea o definitiva dell'accesso alle tecnologie, disposta dall'organo competente a irrogare la sanzione; resta fermo l'obbligo di risarcire i danni cagionati ai beni della scuola. I comportamenti illegali sono segnalati alle autorità competenti.

Art. 28 – Sussidi didattici e materiali

I materiali della scuola e i sussidi didattici sono beni comuni. L'uso improprio, la sottrazione o il danneggiamento comportano l'obbligo di risarcimento e l'applicazione di misure disciplinari.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo VII

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo, Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti:

Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Uso improprio di laboratori, attrezzature e dotazioni tecnologiche (installazione di software, modifica di configurazioni, scollegamento di cavi, asportazione di dispositivi dai laboratori)	Art. 27	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Sempre: ripristino. Se ne deriva un danno: v. «Danneggiamento» (Titolo V). Possibile revoca dell'accesso alle tecnologie.
Cessione delle proprie credenziali o utilizzo di credenziali altrui	Art. 27	**L1–L3**	P1 → P5	Se finalizzato ad accedere a dati o sistemi riservati: v. riga «Accesso non autorizzato».
Accesso, visualizzazione o diffusione di contenuti inappropriati, illegali o offensivi tramite le dotazioni scolastiche	Art. 27	**L2–L3**	P2 → P5	Contenuti illegali o lesivi della dignità di terzi: L3; segnalazioni dovute. Possibile revoca dell'accesso alle tecnologie.
Accesso non autorizzato a sistemi informatici / manomissione rete o account	Art. 27	**L2–L3**	P3 → P5	Se compromette servizio o dati: L3.
Uso non conforme dei dispositivi concessi in comodato d'uso (fini non scolastici, personalizzazione, mancata o tardiva restituzione)	Art. 27	**L1–L2**	P1 → P3	Risarcimento dei danni o dei costi sostenuti dall'Istituto; possibile revoca del comodato e dell'accesso alle tecnologie.

Il danneggiamento o la sottrazione di sussidi e dotazioni (Art. 28) rientra nelle infrazioni «Danneggiamento» e «Furto / sottrazione di beni» del Titolo V. L'utilizzo degli spazi non conforme alle disposizioni della scuola è sanzionato nel riquadro del Titolo II.

Ai sensi del Regolamento sull'uso dei laboratori e delle tecnologie informatiche, alle sanzioni può aggiungersi la revoca temporanea o definitiva dell'accesso alle tecnologie (Art. 27).

TITOLO VIII – VALUTAZIONE, VERIFICHE E TRASPARENZA

1. I criteri generali di valutazione, le tipologie di prova, i criteri di attribuzione del voto, i tempi di comunicazione degli esiti, le modalità di svolgimento degli scrutini e l'accesso agli atti sono disciplinati dal separato «Regolamento di Valutazione», deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 29 – Rinvio al Regolamento di Valutazione

Per la disciplina di dettaglio in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento si rinvia integralmente al Regolamento di Valutazione vigente.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo VIII

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo, Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti:

Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Uso di strumenti, materiali o dispositivi non consentiti durante verifiche e prove (cellulari, appunti, strumenti di intelligenza artificiale), copiatura, suggerimenti	Art. 29	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). La valutazione della prova resta disciplinata dal Regolamento di Valutazione ed è distinta dal provvedimento disciplinare (Art. 32, c. 5).
Presentazione come proprio di un elaborato altrui (plagio), anche prodotto con strumenti di intelligenza artificiale se l'uso non è esplicitamente previsto dal compito	Art. 29	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). V. nota precedente sulla valutazione della prova.
Sottrazione, alterazione o diffusione anticipata di prove di verifica; alterazione di voti o di atti di valutazione	Art. 29	**L2–L3**	P3 → P5	Equiparata alla falsificazione di atti (Titolo IV). Se con accesso abusivo ai sistemi: v. Titolo VII.

TITOLO IX – VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E MOBILITÀ INTERNAZIONALI

1. Le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività extrascolastiche e i progetti di mobilità internazionale (Erasmus+ e analoghi) costituiscono parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto e sono disciplinati dai seguenti regolamenti specifici, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:

- a) «Regolamento per le Uscite Didattiche e i Viaggi di Istruzione»;
- b) «Regolamento per la Mobilità Internazionale Erasmus+»;

Art. 30 – Rinvio ai regolamenti di settore

Per la disciplina di dettaglio in materia di viaggi di istruzione, uscite didattiche e mobilità internazionali si rinvia integralmente ai regolamenti specifici vigenti, richiamati al comma 1.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo IX

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo, Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti: Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Inosservanza delle regole e delle indicazioni dei docenti accompagnatori (orari, programma, rientro serale, norme delle strutture ospitanti)	Art. 30	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36).
Allontanamento dal gruppo o dalla struttura senza autorizzazione, anche in orario notturno	Art. 30	**L2–L3**	P3 → P5	Aggravanti: minore età, orario notturno, pericolo per l'incolumità.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Introduzione o consumo di alcolici o di sostanze stupefacenti durante uscite, viaggi e mobilità	Art. 20, 30	**L3**	P3 → P5	V. Titolo V; cessione o spaccio: P4 → P5.
Danneggiamento di mezzi di trasporto, strutture ricettive o beni di terzi	Art. 24, 30	**L2–L3**	P3 → P5	Sempre: risarcimento. Se lieve: v. «Danneggiamento lieve» (Titolo V).

Restano ferme le misure organizzative eventualmente previste dai regolamenti di settore (ad es. il rientro anticipato a cura e a spese della famiglia), adottate nel rispetto delle garanzie dell'Art. 32.

TITOLO X – ORGANI DI RAPPRESENTANZA

1. La partecipazione democratica alla vita dell'Istituto si realizza attraverso gli organi collegiali previsti dalla normativa vigente (Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Comitato Studentesco, Assemblee di Istituto e di Classe, Consulta Provinciale degli Studenti) e i relativi organismi di rappresentanza di studenti e genitori.

2. Composizione, funzioni e modalità di convocazione e funzionamento di tali organi sono disciplinate dal separato «Regolamento degli Organi Collegiali», attualmente in fase di redazione.

Art. 31 – Rinvio al Regolamento degli Organi Collegiali

Per la disciplina di dettaglio degli organi collegiali si rinvia al Regolamento degli Organi Collegiali.

Infrazioni e provvedimenti disciplinari – Titolo X

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono sanzionate come di seguito indicato. Codici delle sanzioni disciplinari P1–P5: Art. 33 (P1, ammonizione scritta formale, è la prima sanzione; l'ammonizione verbale e il richiamo, Art. 33, c. 1, non costituiscono sanzioni e non sono codificati). Organi competenti: Art. 35. Criteri di commisurazione e progressività: Art. 36. Livelli di gravità L1–L3: Art. 37.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento	Criteri / note
Comportamenti scorretti durante le assemblee di classe e d'istituto o le riunioni degli organi collegiali (disturbo, uso dell'assemblea per finalità estranee, mancato rispetto delle indicazioni del presidente o dei docenti)	Art. 31	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). L'allontanamento non autorizzato dalla sede dell'assemblea è sanzionato come uscita dal perimetro scolastico (Titolo IV).

TITOLO XI – DISCIPLINA E SANZIONI

Riferimenti normativi essenziali

Fonte	Oggetto / rilevanza
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235	Modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/1998 (in particolare su sanzioni e organi di garanzia).
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122	Regolamento sulla valutazione degli alunni (rilevante anche per validità dell'anno e comportamento).

Fonte	Oggetto / rilevanza
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (organi collegiali e competenze generali).
Legge 29 maggio 2017, n. 71	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Sicurezza e responsabilità, per i comportamenti che incidono su rischio e tutela della salute.
Legge 1° ottobre 2024, n. 150	Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti (voto di condotta, sospensioni, cittadinanza solidale).
D.P.R. 134/2025 e D.P.R. 135/2025	Decreti attuativi della L. 150/2024 (Statuto e valutazione del comportamento).

Ulteriori riferimenti: regolamenti interni (Patto di corresponsabilità, regolamenti specifici di laboratorio, PCTO, uscite/viaggi) e circolari interne applicative.

1. Il sistema disciplinare dell'Istituto è ispirato a principi di educazione, responsabilità e riparazione, in coerenza con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e con la normativa vigente in materia di valutazione del comportamento.

2. La tipologia delle sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le garanzie procedurali, i criteri di commisurazione, la progressività delle sanzioni e i livelli di gravità delle infrazioni sono disciplinati dagli Artt. 32-37 del presente Titolo, che integrano nel presente Regolamento il precedente Regolamento di Disciplina, aggiornato in coerenza con la L. 150/2024 e i relativi decreti attuativi. La valutazione del comportamento e l'elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale sono disciplinati dal Regolamento di Valutazione (Titolo VIII, Art. 29).

3. Le infrazioni e i relativi provvedimenti sono richiamati, per materia, al termine di ciascun Titolo (riquadri «Infrazioni e provvedimenti»); la Tabella riepilogativa completa è riportata in Allegato al termine del Regolamento. In caso di difformità prevale il testo degli articoli.

4. Il sistema disciplinare del presente Titolo si applica agli studenti. Per il personale scolastico restano ferme le disposizioni disciplinari di legge e dei contratti collettivi.

Art. 32 – Principi generali

Il sistema disciplinare dell'istituto è ispirato ai principi di educazione, responsabilità e riparazione, in conformità agli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007), al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 come modificato dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150, al D.P.R. 122/2009 e successive modificazioni, ai relativi regolamenti attuativi (tra cui il D.P.R. 135/2025) e alle Linee di indirizzo ministeriali sulla condotta degli studenti.

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e non meramente punitiva. Esse mirano al recupero dello studente, al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e alla tutela dell'intera comunità scolastica.

2. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato a esporre le proprie ragioni. La sanzione deve essere proporzionata alla mancanza commessa e tenere conto della situazione personale dello studente.

3. Le sanzioni disciplinari si riferiscono a comportamenti che violano i doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, dal presente Regolamento e dal Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto all'atto dell'iscrizione.

4. Ove possibile, alle sanzioni disciplinari si sostituiscono o si affiancano misure che consentano allo studente di rimediare concretamente al torto arrecato o al danno compiuto, attraverso attività di interesse scolastico o comunitario (sanzioni alternative o riparatorie), incluse le attività di

cittadinanza solidale di cui all'art. 33.

5. Nessuna sanzione può incidere sulla valutazione del profitto nelle singole discipline, fatta eccezione per la valutazione del comportamento, effettuata secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e pubblicati sul sito d'Istituto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Valutazione.

6. Le infrazioni e le relative sanzioni sono annotate nel fascicolo personale dello studente, nel rispetto della normativa sulla privacy, e possono essere considerate dal Consiglio di Classe ai fini della valutazione del comportamento.

7. La valutazione del comportamento non ha valore soltanto disciplinare: essa concorre in modo determinante, ai sensi della normativa vigente, alla decisione sull'ammissione dello studente alla classe successiva o all'Esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Valutazione.

Art. 33 – Tipologia delle sanzioni

Ai fini del presente Regolamento si distinguono le misure educative di cui al comma 1 (ammonizione verbale e richiamo), che **non costituiscono sanzioni disciplinari** e non sono contrassegnate da alcun codice, dalle sanzioni disciplinari di cui ai commi da 2 a 6, contrassegnate dai codici da P1 a P5 e graduate in relazione alla gravità delle infrazioni. La prima sanzione disciplinare è l'ammonizione scritta formale (P1).

1. **Misure educative non disciplinari.** Prima e al di fuori del sistema sanzionatorio, il docente, il coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori possono adottare le seguenti misure, che **non costituiscono sanzioni disciplinari** e non sono annotate come tali nel fascicolo personale dello studente:

   a) **ammonizione verbale**: rilievo rivolto oralmente allo studente, nell'immediatezza del fatto, per richiamarlo al rispetto delle regole e al corretto svolgimento dell'attività;

   b) **richiamo**: annotazione sul registro elettronico, con eventuale comunicazione alla famiglia, allo scopo di riportare, in evidenza agli interessati, i comportamenti scorretti, i fatti rilevanti o le violazioni commesse dagli studenti.

   Il richiamo è documentato sul registro elettronico e può essere considerato ai fini della progressione di cui all'Art. 36 e della valutazione del comportamento; l'ammonizione verbale che resti senza effetto può essere seguita dal richiamo. Le misure di cui al presente comma possono dare avvio al procedimento disciplinare presso l'organo competente.

2. **Ammonizione scritta formale (P1)**: **prima sanzione disciplinare**, deliberata dal Consiglio di Classe, anche riunito in seduta straordinaria, per comportamenti scorretti reiterati nonostante l'ammonizione verbale o il richiamo, o per mancanze che richiedano una documentazione formale. È comunicata per iscritto alla famiglia, è annotata nel fascicolo personale dello studente e può essere accompagnata dalla convocazione della famiglia e da prescrizioni.

3. **Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni (P2)**: adottata dal Consiglio di Classe, riunito in seduta straordinaria, per infrazioni di media gravità, quali reiterati comportamenti scorretti, uso non autorizzato di dispositivi elettronici, uscite non autorizzate, offese verbali lievi. Ai sensi della L. 150/2024 e del D.P.R. 134/2025, in luogo o a integrazione dell'allontanamento dalle lezioni, svolge attività di approfondimento e riflessione sui temi connessi al comportamento che ha determinato il provvedimento, individuate dal Consiglio di Classe e da restituire con un elaborato finale. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe straordinario; resta ferma la possibilità di disporre l'allontanamento cautelare d'urgenza di cui all'Art. 34, che non costituisce sanzione disciplinare fino alla delibera del Consiglio di Classe. Qualora lo studente rifiuti di svolgere le attività alternative all'allontanamento dalle lezioni, la sanzione è convertita in allontanamento dalla comunità scolastica.

4. **Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni (P3)**: adottata dal Consiglio di Classe per

infrazioni gravi, quali danneggiamento di beni scolastici o altrui, bullismo, utilizzo di linguaggio offensivo e discriminatorio, falsificazione di documenti scolastici. Lo studente svolge attività di cittadinanza solidale ai sensi del comma 7. Qualora lo studente rifiuti di svolgere le attività alternative all'allontanamento dalle lezioni, la sanzione è convertita in allontanamento dalla comunità scolastica

5. **Allontanamento dalla Comunità scolastica superiore a quindici giorni o allontanamento fino al termine delle lezioni (P4)**: adottata dal Consiglio di Istituto per infrazioni molto gravi che mettano in pericolo l'incolumità fisica o la dignità di persone, ovvero in presenza di comportamenti penalmente rilevanti. Anche in tali casi trova applicazione, ove compatibile, quanto previsto dal comma 7.
6. **Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato (P5)**: disposta dal Consiglio di Istituto nei soli casi previsti dalla normativa vigente, in presenza di comportamenti di eccezionale gravità che rendano incompatibile la permanenza dello studente nella comunità scolastica.
7. Attività di cittadinanza solidale: per l'allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni lo studente svolge attività di cittadinanza solidale, in misura pari o entro i limiti della sanzione, presso enti locali, associazioni di volontariato o strutture socio-assistenziali e culturali convenzionate con l'istituto, individuate dal Consiglio di Classe. Le attività sono definite dal Consiglio di classe in accordo con la Referente d'Istituto per il contrasto alla Dispersione scolastica. Su valutazione del Consiglio di Classe, in accordo con i genitori e lo studente, tale attività può proseguire oltre la durata dell'allontanamento e dopo il rientro dello studente nella comunità scolastica.
8. Sanzioni alternative: attività di volontariato interno, assistenza alla biblioteca, riordino di spazi comuni, produzione di elaborati scritti di riflessione, risarcimento dei danni causati. Le sanzioni alternative possono essere proposte dal Consiglio di Classe come misura sostitutiva o integrativa delle sanzioni di cui ai commi precedenti.
9. Il rifiuto dello studente a partecipare alle attività alternative all'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, comporta la commutazione della sanzione al semplice allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione).

Quadro delle sanzioni disciplinari (P1–P5)

Le sanzioni hanno finalità educativa, sono personali, proporzionate alla gravità della condotta e tengono conto di eventuale recidiva. Ove compatibile, può essere prevista la conversione della sanzione in attività di riflessione/riparazione a favore della comunità scolastica. L'ammonizione verbale e il richiamo (Art. 33, c. 1) non costituiscono sanzioni disciplinari e non sono pertanto inclusi nel quadro; le sanzioni disciplinari sono contrassegnate dai codici da P1 a P5.

Codice	Provvedimento	Organo competente	Note / uso tipico	Riferimento
P1	Ammonizione scritta formale (con comunicazione alla famiglia ed eventuale convocazione e prescrizioni).	Consiglio di Classe (anche in seduta straordinaria)	Prima sanzione disciplinare: per reiterazioni dopo l'ammonizione verbale o il richiamo, o per condotte che incidono sul clima di classe.	Art. 33, c. 2
P2	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni (in luogo o a integrazione, attività di approfondimento e riflessione/riparazione svolta a scuola sotto vigilanza, con elaborato finale).	Consiglio di Classe	Per infrazioni meno gravi ma significative o reiterate.	Art. 33, c. 3
P3	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni, con attività di cittadinanza solidale.	Consiglio di Classe	Per infrazioni rilevanti; può includere prescrizioni e attività riparative.	Art. 33, c. 4 e 7

Codice	Provvedimento	Organo competente	Note / uso tipico	Riferimento
P4	Allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni.	Consiglio di Istituto	Per fatti di particolare gravità o per esigenze di tutela della comunità scolastica.	Art. 33, c. 5
P5	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e/o esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all'Esame di Stato, nei casi previsti dallo Statuto.	Consiglio di Istituto	Per fatti gravissimi (es. violenza) o recidive consistenti con grave compromissione della convivenza e della sicurezza.	Art. 33, c. 5-6

Art. 34 – Allontanamento cautelare e d'urgenza

1. In presenza di un pericolo grave e attuale per l'incolumità di persone o per la sicurezza della scuola, non fronteggiabile con misure meno incisive, il Dirigente Scolastico, o in sua assenza il collaboratore vicario o la referente di plesso, può disporre l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni.

2. In caso di comportamenti di rilevante gravità o tali da impedire il regolare svolgimento delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico, o in sua assenza il collaboratore vicario o la referente di plesso, può convocare d'urgenza i genitori e disporre l'allontanamento immediato e temporaneo dello studente dalle lezioni, convocando contestualmente una riunione urgente e straordinaria del Consiglio di Classe per confermare la sanzione e definire la durata dell'allontanamento. Il Consiglio di Classe delibera dopo aver invitato lo studente a esporre le proprie ragioni (Art. 32, c. 2).

3. Fino alla delibera del Consiglio di Classe l'allontanamento ha finalità esclusivamente cautelare e **non costituisce sanzione disciplinare**. Nell'ipotesi del comma 1 non è annotato come sanzione nel fascicolo dello studente né concorre, di per sé, alla valutazione del comportamento, salvo conferma da parte dell'organo competente.

4. Il provvedimento del Dirigente Scolastico è scritto e motivato ed è comunicato immediatamente alla famiglia. Lo studente minorenne resta sotto vigilanza fino all'affidamento a un genitore o a un suo delegato.

5. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe nel più breve tempo possibile. L'allontanamento cautelare permane fino alla delibera dell'organo competente. Se l'organo competente conferma l'allontanamento come sanzione, il periodo già trascorso è computato nella durata stabilita; se non lo conferma, l'allontanamento cessa immediatamente.

Art. 35 – Organi competenti

La competenza ad adottare le sanzioni disciplinari e le determinazioni relative alla valutazione del comportamento è attribuita agli organi scolastici in relazione alla gravità dell'infrazione e alla tipologia della sanzione o della determinazione.

1. Il docente, il coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori possono rivolgere allo studente l'ammonizione verbale e disporre il richiamo mediante annotazione sul registro elettronico, con eventuale comunicazione alla famiglia (Art. 33, c. 1). Tali misure **non costituiscono sanzioni disciplinari**, ma possono dare avvio al procedimento disciplinare presso l'organo competente.

2. Il Dirigente Scolastico non irroga sanzioni disciplinari. Spettano al Dirigente Scolastico la convocazione, anche straordinaria e urgente, del Consiglio di Classe ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, nonché la convocazione d'urgenza dei genitori e l'allontanamento cautelare e d'urgenza di cui all'Art. 34, che **non costituiscono sanzioni disciplinari** fino alla conferma da parte dell'organo competente.

3. Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è competente, anche riunito in seduta straordinaria o urgente, per l'ammonizione scritta formale (P1) e, ai sensi del D.P.R. 134/2025, per tutti gli allontanamenti dalle lezioni fino a quindici giorni — sia nella fascia fino a due giorni (P2), con le attività di approfondimento di cui all'art. 33, comma 3, sia nella fascia da tre a quindici giorni (P3), con le attività di cittadinanza solidale di cui all'art. 33, comma 7, nonché per la conferma e la definizione della durata dell'allontanamento disposto d'urgenza ai sensi dell'Art. 34, c. 2. La competenza sull'assegnazione e la valutazione dell'elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale è disciplinata dal Regolamento di Valutazione. La delibera è adottata a maggioranza dei componenti con diritto di voto, con esclusione degli studenti nel caso in cui siano coinvolti come parti.

4. Il Consiglio di Istituto è competente per le sospensioni superiori a quindici giorni, per l'allontanamento fino al termine delle lezioni, per l'esclusione dallo scrutinio e per la non ammissione all'Esame di Stato nei casi non riconducibili alle fattispecie disciplinate dal Regolamento di Valutazione.

5. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia d'Istituto, di norma entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, e, nei casi previsti, all'Organo di Garanzia regionale.

Principi procedurali minimi: contestazione/istruttoria proporzionata; diritto di essere ascoltato; motivazione; comunicazione formale; possibilità di ricorso all'Organo di Garanzia d'Istituto e, nei casi previsti, all'Organo di Garanzia regionale.

Art. 36 – Criteri di commisurazione e progressività delle sanzioni

Nel rispetto della gradualità delle sanzioni, la valutazione da parte del Consiglio di classe (o del Consiglio d'Istituto, ove competente) sulla misura (nell'ambito delle fasce di gravità di cui all'Art. 37) del provvedimento disciplinare terrà conto dei seguenti criteri:

Aggravanti generali

- intenzionalità della condotta;
- realizzazione della condotta in concorso con altri;
- ruolo svolto nell'eventuale gruppo;
- gravità del danno e rischio creato;
- durata e reiterazione dei comportamenti;
- età e maturità dello studente;
- mancanza di ammissione della responsabilità e/o di presa di coscienza della gravità dei comportamenti

Attenuanti generali

- mancanza di precedenti sanzioni rilevanti;
- comportamento generale dello studente;
- età e maturità dello studente;
- condotte riparative;
- collaborazione e assunzione di responsabilità;
- dimostrazione di pentimento e/o di consapevolezza della gravità del comportamento

In ogni caso l'Organo competente dovrà garantire la tutela delle eventuali persone offese e di quanti hanno contribuito alla ricostruzione degli eventi

Art. 37 – Livelli di gravità delle infrazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, le infrazioni disciplinari sono classificate, nei riquadri «Infrazioni e provvedimenti» al termine di ciascun Titolo e nella Tabella riepilogativa in Allegato,

secondo i seguenti livelli di gravità:

a) **L1** – infrazioni meno gravi;

b) **L2** – infrazioni rilevanti;

c) **L3** – infrazioni molto gravi e recidive consistenti.

2. Quando per un'infrazione sono indicati più livelli (ad es. L1–L2), l'organo competente individua il livello applicabile al caso concreto secondo i criteri dell'Art. 36.

3. Per ciascuna infrazione le sanzioni sono indicate come intervallo tra i codici P1–P5 dell'Art. 33 (P1: ammonizione scritta formale, prima sanzione disciplinare). L'ammonizione verbale e il richiamo (Art. 33, c. 1) non costituiscono sanzioni disciplinari e non compaiono negli intervalli.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del _____, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'istituto e sul sito web istituzionale.

1. Il Regolamento si applica a tutti i componenti della comunità scolastica a partire dalla data di entrata in vigore, salvo le disposizioni per le quali è prevista una specifica decorrenza o un periodo di transizione indicato nel presente Titolo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari interne adottate dall'istituto in materia di organizzazione scolastica, comportamento degli studenti, uso degli spazi e delle risorse, valutazione e disciplina, nella misura in cui siano incompatibili con le presenti disposizioni.

3. I procedimenti disciplinari già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi in conformità alle disposizioni vigenti al momento della commissione del fatto, salvo che le nuove disposizioni siano più favorevoli allo studente.

ALLEGATO – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE INFRAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI

Legenda fasce: L1 (meno gravi) – L2 (rilevanti) – L3 (molto gravi / recidive consistenti). Le sanzioni sono indicate come intervallo tra i codici P1–P5 dell'Art. 33 (P1: ammonizione scritta formale, prima sanzione disciplinare); l'ammonizione verbale e il richiamo (Art. 33, c. 1) non costituiscono sanzioni disciplinari e non compaiono negli intervalli. Per i livelli di gravità v. Art. 37; per i criteri di commisurazione e la progressività Art. 36; per gli organi competenti Art. 35.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento (range)	Criteri / note
TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA				
Disturbo o ostacolo allo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche (interruzioni, schiamazzi, comportamento non collaborativo)	Art. 6, 19	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se impedisce lo svolgimento della lezione o è recidivo: L2. Nei casi di rilevante gravità: allontanamento d'urgenza (Art. 34, c. 2).
Comportamenti scorretti o contrari alle regole sociali condivise (atteggiamenti irrispettosi, maleducazione, mancato rispetto delle regole di convivenza)	Art. 6, 19	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Aggravanti: reiterazione, pubblicità, coinvolgimento di altri studenti.
Offese a studenti e personale scolastico; linguaggio offensivo o ingiurioso	Art. 6, 19	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Aggravanti: pubblicità dell'offesa, reiterazione; se rivolte al personale: almeno L2. Se discriminatorie: L2 (P3). Minacce: v. Titolo V (L3).
Inosservanza delle istruzioni e delle disposizioni impartite dai docenti e dall'altro personale competente (anche in materia di sicurezza e spostamenti)	Art. 6, 10	**L1–L2**	P1 → P4	Sanzione progressiva (Art. 36). Rifiuto deliberato di ottemperare o pericolo per sé o per altri: L2.
Utilizzo degli spazi non conforme alle disposizioni della scuola (accesso a laboratori, palestre, biblioteca o altri spazi senza autorizzazione; permanenza in spazi non consentiti)	Art. 6, 26	**L1–L2**	P1 → P3 P4 se la violazione crea grave rischio per la sicurezza	Sanzione progressiva (Art. 36).
Accesso a zone interdette agli studenti (uffici, locali tecnici, aree chiuse o di cantiere)	Art. 6, 11	**L1–L2**	P1 → P3 P4 se la violazione crea grave rischio per la sicurezza	Se accompagnato da danneggiamento o sottrazione di beni: v. Titolo V.
Utilizzo inappropriato di arredi, attrezzature e materiali scolastici, senza danneggiamento	Art. 6, 7	**L1**	P1 → P2	Sanzione progressiva (Art. 36). Se ne deriva un danno: v. «Danneggiamento» (Titolo V); sempre ripristino/risarcimento (Art. 24).

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento (range)	Criteri / note
Comportamenti omertosi: affermazioni false o incomplete che ostacolano l'individuazione dei responsabili di azioni gravi	Art. 6	**L2–L3**	P1 → P4	Commisurata alla gravità dei fatti coperti (Art. 36). Aggravanti: false accuse a terzi, accordi tra più studenti, reiterazione. Non costituisce infrazione il rifiuto di rendere dichiarazioni contro sé stessi.
Inosservanza delle norme di comportamento a tutela della sicurezza (dondolarsi sulle sedie, correre, spingere, lanciare oggetti, ingombrare passaggi e vie di fuga)	Art. 7	**L1–L2**	P1 → P4	Sanzione progressiva (Art. 36). Se ne deriva danno a persone o cose: L2; resta fermo l'obbligo di riparazione (Art. 24).
Introduzione o detenzione di materiali potenzialmente lesivi (accendini, fiammiferi, puntatori laser e simili), senza utilizzo	Art. 7	**L1–L2**	P1 → P3	Il materiale è ritirato e restituito alla famiglia. In caso di utilizzo o di oggetti atti a offendere: v. Titolo V (L3).
Utilizzo di oggetti o materiali pericolosi e/o comportamenti che mettono a rischio la sicurezza (manomissione dispositivi, violazioni gravi)	Art. 7	**L2–L3**	P2 → P4 P5 se l'azione ha causato danni a persone	Valutare intenzionalità e rischio creato.
Utilizzo, da parte dello studente, delle credenziali del registro elettronico assegnate ai genitori	Art. 9	**L2**	P2 → P3	Grave se finalizzato a falsificare giustificazioni o richieste di permesso di entrata/uscita e/o per rispondere a comunicazioni rivolte ai genitori (Titolo IV, L2–L3).
TITOLO III – VIGILANZA E ACCESSO AI LOCALI				
Favoreggiamento dell'ingresso di persone estranee non autorizzate nei locali o nelle pertinenze della scuola	Art. 11	**L2–L3**	P2 → P5	Infrazione potenzialmente grave per il rischio arrecato alla comunità scolastica. Aggravanti: ingresso durante le lezioni, di più persone o reiterazione.
Favoreggiamento dell'ingresso di estranei che compiono atti di violenza, danneggiamenti o altri reati	Art. 11	**L3**	P3 → P5	Massima gravità; segnalazione alle autorità competenti. Possibile allontanamento cautelare (Art. 34).
Introduzione nei cortili e nelle aree di pertinenza di veicoli a motore senza specifica autorizzazione	Art. 12	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se il veicolo è utilizzato in modo da creare pericolo: L2.
Collocazione di biciclette e monopattini fuori dalle rastrelliere o dagli spazi assegnati; sosta negli spazi riservati	Art. 12	**L1**	P1 → P2	Sanzione progressiva (Art. 36).
Circolazione nelle aree interne a velocità superiore al *passo d'uomo*	Art. 12	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se crea pericolo per persone o cose: L2; in caso di incidente: L2–L3.
TITOLO IV – FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI E GIUSTIFICAZIONI				
Ritardi ripetuti, uscite anticipate immotivate, assenze non giustificate nei termini	Art. 14, 16	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se reiterato oltre la scala: L2.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento (range)	Criteri / note
Ingresso oltre il termine stabilito senza preventiva richiesta tramite Libretto WEB	Art. 14	**L1–L2**	P1 → P3	Nota disciplinare a ogni episodio; oltre tre episodi, provvedimenti applicati in modo progressivo (Art. 36). Esclusi i ritardi collettivi per disservizi dei trasporti.
Uscita dall'aula senza autorizzazione o permanenza ingiustificata nei corridoi e negli spazi comuni	Art. 17	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36) Aggravante: sottrazione dalla sorveglianza da parte del personale
Uscita dal perimetro scolastico senza autorizzazione, anche in caso di malore	Art. 14, 18	**L2–L3**	P2 → P4	Comunicazione immediata alla famiglia. Aggravanti: minore età, durata dell'assenza, reiterazione, coinvolgimento di altri studenti.
Falsificazione di firme/documenti; alterazione di atti o comunicazioni; uso improprio del Libretto WEB	Art. 9, 14, 16	**L1–L3**	P2 → P5	Aggravante: elusione di provvedimenti, danno a terzi, recidiva.
TITOLO V – COMPORTAMENTO E CONVIVENZA CIVILE				
Abbigliamento non decoroso o non consono all'ambiente scolastico	Art. 19	**L1**	P1 → P2	Sanzione progressiva (Art. 36). Se compromette la sicurezza in laboratorio o in palestra, lo studente non è ammesso all'attività pratica.
Fumo o uso di sigarette elettroniche e dispositivi analoghi nei locali, negli spazi esterni e nelle attività esterne	Art. 20	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge. In locali chiusi o vicino a materiali infiammabili: L2.
Introduzione di oggetti pericolosi (armi, spray urticanti o altri strumenti atti a offendere)	Art. 7, 20	**L2–L3**	P2 → P5	Aggravante: minacce/uso effettivo.
Introduzione/consumo di alcol a scuola o in attività scolastiche	Art. 20	**L2–L3**	P3 → P4	In gita/uscita o con pericolo: verso L3.
Possesso/uso di sostanze stupefacenti (o condotte correlate)	Art. 20	**L3**	P3 → P5	Aggravante: cessione/spaccio.
Cessione/spaccio di sostanze	Art. 20	**L3**	P4 → P5	Massima gravità; attivazione procedure e segnalazioni dovute.
Reiterato rifiuto di riporre il cellulare	Art. 21	**L1**	P1 → P2	Sanzione progressiva (Art. 36).
Uso del cellulare durante le lezioni / uso non autorizzato di dispositivi	Art. 21	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36).
Riprese audio/video/foto non autorizzate in ambito scolastico	Art. 21	**L2**	P2 → P3	Se diffusione o lesione grave della dignità/privacy: L3.
Diffusione non autorizzata di immagini/audio/video con danno alla reputazione o alla privacy	Art. 21	**L2–L3**	P3 → P5	Aggravanti: contenuti umilianti, minacce, viralità, recidiva.
Bullismo	Art. 22	**L2–L3**	P2 → P5	Ove possibile prevedere percorsi educativi anche con finalità di riparazione. Tutela della vittima prioritaria

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento (range)	Criteri / note
Cyberbullismo / bullismo reiterato o con condotte persecutorie	Art. 22	**L3**	P3 → P5	Possibili segnalazioni; tutela della vittima prioritaria.
Minacce gravi / intimidazioni / estorsione	Art. 23	**L3**	P3 → P5	Progressione P3 → P4 → P5 secondo gravità e reiterazione (Art. 23). Valutare rischio per l'incolumità e reiterazione.
Aggressione fisica / violenza	Art. 23	**L3**	P3 → P5	Progressione P3 → P4 → P5 (Art. 23): oltre 15 giorni (P4) per lesioni, pericolo per l'incolumità o reiterazione. Massima gravità; possibile coinvolgimento delle autorità competenti.
Altre violazioni delle leggi dello Stato (condotte penalmente rilevanti non altrimenti elencate)	Art. 23	**L3**	P3 → P5	Progressione P3 → P4 → P5 (Art. 23). Segnalazione alle autorità competenti ove dovuta; valutare gravità, rischio per la comunità e reiterazione.
Danneggiamento lieve a beni/strutture (incuria, piccole scritte)	Art. 24, 26, 28	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Sempre: ripristino/risarcimento; se volontario grave: L3.
Danneggiamento volontario significativo / vandalismo	Art. 24, 26, 28	**L2–L3**	P3 → P5	Sempre: risarcimento; se su dispositivi di sicurezza/impianti: L3.
Furto / sottrazione di beni	Art. 24, 28	**L3**	P3 → P5	Restituzione/risarcimento non esclude sanzione; valutare segnalazioni.
TITOLO VI – SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE				
Mancato rispetto delle procedure di emergenza e di evacuazione o delle indicazioni del personale durante le prove e le emergenze	Art. 25	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Se crea pericolo per sé o per altri: L2.
Manomissione o uso improprio di presidi di sicurezza e primo soccorso (estintori, idranti, pulsanti di allarme, defibrillatore, cassette di primo soccorso, segnaletica, porte e maniglioni antipanico)	Art. 25	**L2–L3**	P3 → P5	Sempre: ripristino/risarcimento (Art. 24). Falsi allarmi o pericolo concreto: L3.
Interruzione del servizio scolastico / sabotaggio attività (blocchi, allarmi, manomissioni)	Art. 25	**L3**	P3 → P5	Se pericolo o danno rilevante: verso P5.
TITOLO VII – USO DEGLI SPAZI, DEI LOCALI, DELLE TECNOLOGIE E DEI SUSSIDI				
Uso improprio di laboratori, attrezzature e dotazioni tecnologiche (installazione di software, modifica di configurazioni, scollegamento di cavi, asportazione di dispositivi dai laboratori)	Art. 27	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). Sempre: ripristino. Se ne deriva un danno: v. «Danneggiamento» (Titolo V). Possibile revoca dell'accesso alle tecnologie.

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento (range)	Criteri / note
Cessione delle proprie credenziali o utilizzo di credenziali altrui	Art. 27	**L1–L3**	P1 → P5	Se finalizzato ad accedere a dati o sistemi riservati: v. riga «Accesso non autorizzato».
Accesso, visualizzazione o diffusione di contenuti inappropriati, illegali o offensivi tramite le dotazioni scolastiche	Art. 27	**L2–L3**	P2 → P5	Contenuti illegali o lesivi della dignità di terzi: L3; segnalazioni dovute. Possibile revoca dell'accesso alle tecnologie.
Accesso non autorizzato a sistemi informatici / manomissione rete o account	Art. 27	**L2–L3**	P3 → P5	Se compromette servizio o dati: L3.
Uso non conforme dei dispositivi concessi in comodato d'uso (fini non scolastici, personalizzazione, mancata o tardiva restituzione)	Art. 27	**L1–L2**	P1 → P3	Risarcimento dei danni o dei costi sostenuti dall'Istituto; possibile revoca del comodato e dell'accesso alle tecnologie.
TITOLO VIII – VALUTAZIONE, VERIFICHE E TRASPARENZA				
Uso di strumenti, materiali o dispositivi non consentiti durante verifiche e prove (cellulari, appunti, strumenti di intelligenza artificiale), copiatura, suggerimenti	Art. 29	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). La valutazione della prova resta disciplinata dal Regolamento di Valutazione ed è distinta dal provvedimento disciplinare (Art. 32, c. 5).
Presentazione come proprio di un elaborato altrui (plagio), anche prodotto con strumenti di intelligenza artificiale se l'uso non è esplicitamente previsto dal compito	Art. 29	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). V. nota precedente sulla valutazione della prova.
Sottrazione, alterazione o diffusione anticipata di prove di verifica; alterazione di voti o di atti di valutazione	Art. 29	**L2–L3**	P3 → P5	Equiparata alla falsificazione di atti (Titolo IV). Se con accesso abusivo ai sistemi: v. Titolo VII.
TITOLO IX – VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E MOBILITÀ INTERNAZIONALI				
Inosservanza delle regole e delle indicazioni dei docenti accompagnatori (orari, programma, rientro serale, norme delle strutture ospitanti)	Art. 30	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36).
Allontanamento dal gruppo o dalla struttura senza autorizzazione, anche in orario notturno	Art. 30	**L2–L3**	P3 → P5	Aggravanti: minore età, orario notturno, pericolo per l'incolumità.
Introduzione o consumo di alcolici o di sostanze stupefacenti durante uscite, viaggi e mobilità	Art. 20, 30	**L3**	P3 → P5	V. Titolo V; cessione o spaccio: P4 → P5.
Danneggiamento di mezzi di trasporto, strutture ricettive o beni di terzi	Art. 24, 30	**L2–L3**	P3 → P5	Sempre: risarcimento. Se lieve: v. «Danneggiamento lieve» (Titolo V).
TITOLO X – ORGANI DI RAPPRESENTANZA				

Infrazione	Rif.	Fascia	Provvedimento (range)	Criteri / note
Comportamenti scorretti durante le assemblee di classe e d’istituto o le riunioni degli organi collegiali (disturbo, uso dell’assemblea per finalità estranee, mancato rispetto delle indicazioni del presidente o dei docenti)	Art. 31	**L1–L2**	P1 → P3	Sanzione progressiva (Art. 36). L’allontanamento non autorizzato dalla sede dell’assemblea è sanzionato come uscita dal perimetro scolastico (Titolo IV).